

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto un prestito finalizzato all'acquisto di un sistema di *domotic building*, comprensivo di caldaia e valvole. Rappresenta che gli impianti installati risultano difettosi e il fornitore non ha prestato alcuna assistenza. Rileva che con lettera del 27/01/2024 il ricorrente ha messo in mora il fornitore. Domanda la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB, con conseguente rimborso delle rate già pagate. L'intermediario nelle proprie controdeduzioni rappresenta che solo in data 27/01/2024, a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e dall'installazione dell'impianto il ricorrente inviava la diffida. L'intermediario rileva che la diffida, dopo una lunga dissertazione relativa alla cancellazione di dati personali, richiamava diversi contratti sottoscritti con Alpha (per assistenza su impianto fotovoltaico, fornitura di energia) ma non collegati al contratto di finanziamento. Parte ricorrente rileva che nel caso di specie, non sussistano i presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 125 quinquies TUB, che contempla l'ipotesi di inadempimento grave, requisito questo che, nel caso di specie, difetta completamente. L'intermediario chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 13/09/2022 con la convenuta, ai sensi dell'articolo 125-quinquies TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore. L'art. 125 quinquies TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: i) la previa messa in mora del fornitore; ii) inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c. [Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645/2021]. Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 quinquies TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura. È in atti il contratto del 29/08/2022 per l'installazione di un

sistema *domotic building automation*, comprensivo di caldaia e valvole per un totale di 32.500,00 euro. Non è stata prodotta la fattura della società fornitrice. Il 13/09/2022 l'intermediario ha concesso al ricorrente un prestito finalizzato di € 11.789,60 volto a coprire una parte del prezzo dell'impianto. Il bene finanziato è "detrazione climatizzazione". La società fornitrice risulta quale intermediario del credito. Si prevede che il prezzo venga versato direttamente alla società fornitrice. Quanto alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, si osserva che parte ricorrente sembrerebbe affermare che il contratto di fornitura sia stato adempiuto, ma che gli impianti presentino dei difetti. Non sarebbe inoltre stata fornita alcuna assistenza da parte del fornitore (cfr. messa in mora). L'intermediario produce le dichiarazioni di conformità dell'impianto, che non risultano firmate dal ricorrente. Quanto alla non scarsa importanza dell'inadempimento, non è stata prodotta la fattura o forniti altri elementi probatori dai quali poter valutare l'inadempimento. Risulta che la parte ricorrente abbia messo in mora l'impresa fornitrice con PEC del 27/01/2024. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha in effetti enunciato il seguente principio di diritto: "*Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore*". Nel caso di specie, quanto alla non scarsa importanza dell'inadempimento, non è stata prodotta la fattura o forniti altri elementi probatori dai quali poter valutare l'inadempimento; alla luce di quanto sopra stante la carenza di elementi probatori, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE